SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 579)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUZIO, ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, ROCCAMONTE e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1977

Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema di conduzione mezzadrile che nel decennio 1950-60 era già entrato in una fase di lenta ma progressiva riduzione ha ricevuto negli ultimi anni un giudizio di definitivo tramonto.

La presenza di una proprietà concedente a volte estranea alle vicende dell'azienda agricola ed a volte troppo esclusivista nell'esercizio della direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda e nelle attività di mercato, le ristrette dimensioni e l'insufficiente produzione che presentano mediamente le aziende condotte a mezzadria o colonìa, l'incapacità insita in questo tipo di conduzione di facilitare la necessaria ristrutturazione aziendale anche a causa del particolare regime vincolistico da tempo vigente, ed infine i problemi che si sono aperti con il Mercato comune europeo, specie nelle economie agricole non competitive come la nostra, costituiscono le ragioni di fondo per considerare il superamento della mezzadria quale passo avanti per l'ammodernamento della nostra agricoltura.

Negli anni '50 e '60 i rapporti mezzadrili e colonici investivano una larga parte del territorio agricolo nazionale così come molto numerosi erano gli addetti all'agricoltura. Non era ancora iniziato quel « decollo » industriale che, specie nel corso degli anni '60, doveva portare ad una trasformazione sostanziale dell'economia e della società italiana.

Lo stesso esodo rurale era alle sue prime battute e l'attività agricola era ancora considerata fatto fondamentale dell'economia nazionale.

Il professor Bandini, in un articolo scritto per la rivista di politica agraria dal titolo « Crepuscolo della mezzadria », già nel 1954 individuò bene le cause per le quali riteneva tale contratto destinato ad essere superato. Tra di esse indicò la decadenza « della proprietà signorile » ridotta ai margini dalla necessità di impiego sempre crescente di capitali che il proprietario assenteista non era in grado di apportare e dallo spirito di impresa del mezzadro, dotato ormai in mol-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

te zone di cognizioni tecniche e capitali, che lo rendono cosciente di poter essere il vero protagonista della produzione.

Tutte cause che determinavano sempre più una grave insofferenza verso il proprietario, spesso di fatto estraneo al fenomeno produttivo. Le polemiche pro e contro la mezzadria si sono poi sviluppate nel corso degli anni attraverso interventi qualificati, quali quello del Funaioli, il quale prevedeva una evoluzione morale e materiale del mezzadro per giungere all'affitto a coltivatore diretto o alla piccola proprietà coltivatrice. Ciò corrispondeva e corrisponde ancora oggi anche al dettato costituzionale. Il Betti, noto ed insigne giurista, divenne invece il paladino del mantenimento del contratto di mezzadria.

Il disegno di legge presentato sulla disciplina dei contratti agrari nel 1956-57 acuì l'aspra polemica, dandogli uno sfondo politico. La polemica si imperniò anche sulla validità e sul contenuto del contratto di mezzadria vista da un lato come l'esaltazione di una cooperazione tra proprietari-imprenditori e mezzadri-imprenditori e come manifestazione di proprietà attiva e di innalzamento del colono a dignità di imprenditore, mentre dall'altro si ribadivano le accuse alla proprietà incapace di evolversi e si insisteva sulla impossibilità di dividere i magri proventi dell'agricoltura.

Certo non si può negare che la mezzadria ha avuto per molto tempo le sue ragioni d'essere ed è servita anche a preparare una nuova classe di imprenditori; così come la disciplina data al rapporto dalla carta della mezzadria e dal codice civile nel 1942, pur con notevoli differenze, corrispondeva almeno astrattamente al quadro delineato dai fautori di tale contratto.

La realtà economico-sociale, peraltro, non corrispondeva al quadro che molti scrittori proponevano, basandosi più sui connotati ricavabili dalla disciplina legale che sullo studio della realtà viva.

Un errore di prospettiva fu, ad esempio, quello di alcuni autori marxisti, i quali sul rilievo, esatto, che la concentrazione dei poteri direzionali nelle mani del concedente ai sensi dell'articolo 2145 del codice civile svuotava di contenuto la posizione di coimprenditore del mezzadro, sostenevano che in realtà la disciplina della mezzadria nascondesse sotto le spoglie del rapporto associativo un rapporto di lavoro subordinato. L'argomento si ritorceva in definitiva ai danni del mezzadro, perchè sottovalutava l'acquisizione di una posizione e di un'esperienza che gli consentiva dopo poco tempo di pretendere un riconoscimento valido delle sue aspirazioni: quello di essere in molti casi il vero imprenditore.

Occorre aggiungere che le situazioni sono molto spesso diverse da zona a zona, da podere a podere e, soprattutto, va ricordato che una notevole differenza esiste, sia dal punto di vista giuridico che sostanziale, tra le situazioni della mezzadria e le situazioni della colonìa parziaria non appoderata diffuse prevalentemente nel Meridione. Quel che è certo è che in molti casi si assiste ad una « presa di potere » da parte del mezzadro il quale ha via via assunto sempre più le caratteristiche dell'autentico imprenditore. Ciò è avvenuto soprattutto di fronte ad una proprietà assenteista, mentre spesso nelle condizioni mezzadrili pluri-poderali con attrezzature centralizzate si è assistito ad una ripresa di impegno da parte del concedente anche per effetto dell'esodo che colpiva pure le famiglie mezzadrili.

È doveroso ricordare, anche, che esiste un grossissimo numero di colonìe parziarie su piccoli appezzamenti di terreno a proposito delle quali può affermarsi che soltanto in omaggio ad una certa impostazione dottrinale può parlarsi di coloni-imprenditori, mentre nella sostanza si hanno rapporti più vicini al lavoro subordinato che non a quello associativo; comunque, se vi è impresa di fatto, l'unico imprenditore è il proprietario.

Va infine ricordato che nel corso della grande conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale del 1961 si indicavano le linee per una evoluzione della mezzadria, da un canto verso la proprietà e l'affitto a coltivatore, dall'altro verso l'azienda diretto-conduttrice.

Il discorso che precede è la premessa di alcune altre considerazioni che è necessario

fare per arrivare al contenuto del presente disegno di legge.

La legge 15 settembre 1964, n. 756, ha ritenuto di avviare a soluzione il problema della mezzadria vietando la stipulazione di nuovi contratti e modificando la disciplina di quelli in corso. A tale nuova visione non è stata estranea la ormai avviata integrazione agricola europea e quindi l'esempio di altri Paesi, quali la Francia, che aveva apportato sostanziali modifiche al suo rapporto di mezzadria, concentrando la direzione nelle mani del mezzadro e consentendo la conversione del rapporto di affitto a richiesta delle parti.

Intanto, dagli anni '60 ad oggi, la prosecuzione e lo sviluppo economico, l'intensificazione del processo di integrazione economica europea con l'adozione di una politica agricola comune in materia di prezzi e di mercati hanno accelerato in tutti i Paesi della Comunità, eccezion fatta almeno finora purtroppo per l'Italia, l'ammodernamento delle strutture agricole ed hanno determinato nuove realtà e nuovi problemi.

La politica agricola comune, quale primo indispensabile elemento per costruire l'unità economica e politica dell'Europa, cardine fondamentale della politica dei socialdemocratici italiani, definita a Stresa nel 1958 e sanzionata a Roma nel 1959, è basata su quattro pilastri principali: la politica dei prezzi e quella commerciale, la politica delle strutture e quella sociale.

In effetti, finora, solo l'azione protezionistica del mercato di alcuni prodotti ha avuto un enorme sviluppo con beneficio di tutti, ma con vantaggi certamente di gran lunga maggiori per le produzioni e gli imprenditori agricoli di alcuni nostri *partners*.

Eccedenze, in taluni comparti produttivi, si sono alternate a gravi carenze per altri prodotti e ciò da una parte ha denunciato la mancanza di una programmazione a livello europeo e dall'altro ha evidenziato l'enorme differenziazione esistente fra le varie economie agricole. Continuando a considerare il Mercato comune sotto questa ottica, e fu il socialdemocratico olandese Mansholt a rendersene per primo conto, le economie agricole più sviluppate si sarebbero sempre più avvantaggiate nei confronti di quelle a struttura meno competitiva, fra cui l'Italia.

Questa evidente realtà ha indotto la CEE, non senza aspri scontri fra i rappresentanti dei vari Paesi, a prendere in considerazione col dovuto impegno la politica delle strutture e ad affrontare il problema degli interventi a favore delle zone agricole più svantaggiate. Abbiamo avuto così le direttive del 1972, per l'ammodernamento dell'agricoltura, che sono state inserite nella nostra legislazione con la legge 9 maggio 1975, n. 153. Già operante è pure la legge sulla montagna e zone agricole svantaggiate che recepisce analoghi regolamenti comunitari, ma la fase di attuazione, ahimè, stenta a mettersi in moto, vuoi per la lentocrazia italiana vuoi per i soliti contrasti di competenza fra Stato e Regioni.

Va peraltro ricordato che già da tempo in altri paesi *partners*, come la Francia, la Germania e l'Olanda, in particolare, si è dato l'avvio ad una politica nazionale che tende ad assecondare quella che è l'evoluzione inarrestabile dell'agricoltura nei moderni paesi industriali, evoluzione che vede un sempre minor numero di coltivatori impegnati nell'attività e che esige una combinazione dei fattori produttivi tale da raggiungere i migliori risultati in termini di costi e quindi di competitività.

È questo il problema dell'efficienza della agricoltura che da noi è stato sottovalutato e che invece ha due aspetti principali che non debbono essere trascurati. Il primo è che gli altri Paesi, realizzando una politica delle strutture orientata verso l'efficienza sulla base delle stesse proposte del *memorandum* Mansholt, aumentando la loro competitività, hanno messo a malpartito l'agricoltura italiana; il secondo è che il potere di acquisto dei consumatori, e quindi soprattutto dei lavoratori, può e deve essere mantenuto ed accresciuto attraverso la realizzazione di un'agricoltura che sia in grado, oltre che di remunerare adeguatamente il lavoro impiegato, di concorrere ad una migliore stabilizzazione della moneta offrendo più produzione a bassi costi.

Mentre negli altri paesi questi traguardi vanno via via avvicinandosi, nel nostro gli

ultimi dati relativi alla struttura dell'agricoltura ci dimostrano che molto poco si è ottenuto in materia soprattutto di allargamento delle dimensioni aziendali.

Ad una riduzione numerica delle aziende agricole di più di un milione negli ultimi quindici anni ha corrisposto un aumento medio della superficie di solo un ettaro, passando da 6 a 7 ettari circa. In riferimento a dati più generali possiamo annotare che le aziende condotte direttamente da coltivatori costituiscono l'86,6 per cento ed interessano circa il 59 per cento della superficie agrario totale, con una media unitaria che è di Ha. 4,70 rispetto ai 3,70 del 1961. Anche le aziende condotte da coltivatori diretti proprietari (circa 2.500.000) risultano di superficie media intorno ai 4 ettari.

Le aziende a colonìa parziaria appoderata (mezzadria), che sono una parte di quella direttamente interessata da questo nostro disegno di legge, sono di ampiezza media di poco superiore ai 9 ettari e risultano più che dimezzate dal 1960 al 1970 rappresentando ora, rispettivamente, il 3,5 per cento e il 5 per cento del numero e della superficie agraria totale.

Osservando alcuni dati riferiti al settore primario di altri Paesi della Comunità, salta evidente la netta inferiorità in cui versa la nostra agricoltura.

Le unità produttive di superficie inferiore ai 5 ettari sono da noi il 73 per cento del numero complessivo e coprono il 24 per cento delle s.a.u.

Orbene in Francia queste aziende costituiscono numericamente il 39 per cento ed interessano il 3,6 per cento della s.a.u. ed in Germania questi dati sono rispettivamente 26 e 9 per cento.

La superficie media delle aziende agricole che dispongono di oltre un ettaro di terreno è, per l'insieme della Comunità di 15,6 Ha., ma l'Inghilterra figura con ben 57 Ha., la Francia con 21, l'Olanda con 13, la Germania con 12 e l'Italia con poco più di 7,5 ettari. Le aziende di estensione inferiore ai 10 ettari che rappresentano nella media comunitaria il 71,5 per cento del numero totale, scendono a 55,5 per cento in Francia, al 47,8 per cento in Germania, mentre in Italia costituiscono quasi il 90 per cento.

Le aziende dai 10 ai 50 ettari che si ritengono essere quelle tipo sono da noi il 10 per cento, in Francia il 40 per cento ed in Germania il 34 per cento e la superficie interessata nei tre Paesi è rispettivamente del 30 per cento, 57 per cento e 64 per cento.

Ed ancora dobbiamo ricordare che il carico medio di mano d'opera per ettaro in Italia risulta di 2,3 unità, in Francia di 1, in Germania di 1,7 e di 1,8 in Belgio ed Olanda, mentre, posto per l'Italia il valore medio di produzione per ettaro uguale ad 1, in Francia è di 1,5, in Germania 2,5, in Belgio 4,5 e 6 in Olanda.

Ovvia risulta la considerazione che in un simile quadro generale anche il nostro comparto zootecnico, specie quello bovino, risulti non competitivo e fortemente svantaggiato.

Altro fenomeno che deve seriamente preoccuparci è quello dell'invecchiamento della popolazione attiva agricola che denuncia percentuali importanti, soprattutto nel nostro Paese, di unità al di sopra dei 35 anni, con punte di oltre la metà per le popolazioni al di sopra dei 50 e con notevolissima presenza di persone al di sopra dei 55 e dei 65 anni.

Da quasi due anni disponiamo dello strumento legislativo, ma le Regioni, salvo rarissime eccezioni, non hanno tuttora attuato gli adempimenti di loro competenza per rendere applicabile la legge n. 153 del 9 maggio 1975 (Direttive comunitarie); nè lo Stato ha dimostrato adeguata capacità di spesa per gli stanziamenti previsti a beneficio delle iniziative nelle zone agricole del Mezzogiorno e di montagna.

Mentre noi socialdemocratici siamo sostenitori del principio secondo il quale devono essere incoraggiate le iniziative industriali nelle zone agricole del Sud affinchè possa ancora verificarsi un certo alleggerimento di mano d'opera in quelle campagne, siamo però fermi nel contrastare un ulteriore incontrollato esodo rurale perchè non vogliamo vedere aggravato oltre il dramma delle urbanizzazioni nelle grandi città, che sono causa non secondaria delle tragedie che stanno sotto i nostri occhi tutti i giorni.

Noi socialdemocratici ci adoperiamo perchè l'agricoltura italiana si avvii decisamente sulla strada da noi indicata, attuando subito quei provvedimenti che, in armonia con quanto in programma in sede CEE e che ha già trovato applicazione negli altri Paesi, possono servire a raggiungere l'obiettivo di aumentare la capacità competitiva delle aziende anche attraverso l'ampliamento delle loro dimensioni nonchè di svecchiare i quadri dell'agricoltura testimoniando concretamente a favore degli anziani la solidarietà del Paese.

Questi obiettivi bene si inseriscono nella prospettata esigenza di giungere ad un superamento del contratto di mezzadria e di colonia parziaria. Infatti, tale superamento può essere conseguito attraverso la trasformazione in contratto di affitto a coltivatore diretto singolo o in determinati casi a cooperative, evitando un ulteriore frazionamento delle aziende agricole, garantendo la sopravvivenza e lo sviluppo di aziende condotte da tecnici qualificati o con situazioni organizzative di avanguardia, favorendo la presenza dei tecnici anche nelle aziende coltivatrici, elevando alla piena dignità di imprenditore tutti quei mezzadri e coloni che ne hanno i necessari requisiti e l'età. Per quelli che si trovano in particolari condizioni sono previste possibilità alternative anche con la concessione di particolari indennità, allo scopo di formare poderi possibilmente efficienti. Ciò renderebbe possibile, collegando la concessione degli aiuti alla utilizzazione dei terreni, un rapido raggiungimento di quegli obiettivi di aumento delle dimensioni aziendali e di migliore combinazione dei fattori produttivi che sono indispensabili per consentire anche un'adeguata e giusta remunerazione del lavoro nonchè assicurare maggiore produzione e migliore produttività.

D'altra parte, è necessario considerare che esistono situazioni nelle quali la modestia dell'attività agricola esercitata nel podere non consente in nessun caso di parlare di una attività agricola moderna e produttiva. Per contro, molto spesso tali poderi sono il rifugio di un risparmio, anch'esso lavorativo, impiegato, per motivi storici ed ambientali, nell'acquisto di un podere.

Si ritiene in questo caso che sia opportuno evitare una trasformazione che potrebbe danneggiare in molti casi la parte socialmente più debole, senza peraltro concretamente risolvere i problemi sociali e di reddito del mezzadro o colono.

Particolare importanza abbiamo voluto attribuire agli organismi fondiari quali strumenti a nostro avviso più idonei a formare poderi che abbiano una certa validità economica. Ci ha portato ad attribuire queste importanti funzioni agli Enti di sviluppo la considerazione che in condizioni di libera iniziativa degli interessati, in dieci anni, come abbiamo già visto, la maglia poderale è accresciuta solo di un ettaro.

Abbiamo altresì inteso tutelare quel concedente o proprietario che abbia dimostrato attaccamento al proprio podere e che abbia fatto sacrifici per migliorarlo, prevedendo per il nuovo affittuario una facoltà di scelte alternative che noi riteniamo di suo vantaggio.

Non abbiamo dimenticato di prevedere particolari condizioni per i piccoli concedenti o proprietari di terreni affittati da tempo, per i quali abbiamo previsto un regime di provvedimenti, anche fiscali, lasciando agli interessati la libera scelta di disporre del loro piccolo podere o affidarlo nella forma che crederanno all'Ente di sviluppo, ricevendo, nel caso di affitto, un canone maggiorato rispetto a quello stabilito da leggi già in vigore.

In definitiva, abbiamo inteso sancire il principio della trasformazione dei contratti associativi in affitto, disciplinando la materia in modo che tale conversione non abbia a mortificare i piccoli proprietari e nello stesso tempo avendo presente che è nelle nostre intenzioni offrire un contributo alla instaurazione di una politica agricola nuova atta ad inserire sempre più validamente la nostra agricoltura in quella europea.

Agli obiettivi sopra richiamati tende il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si propongono, come fine preminente, attraverso il superamento di alcune forme contrattuali, di aumentare la produttività aziendale e la produzione agricola, favorire la ristrutturazione dell'agricoltura attraverso la costituzione di aziende più efficienti anche in forma associata o cooperativistica, consentire una più razionale combinazione dei fattori della produzione, migliorare la remunerazione del lavoro del coltivatore e della sua famiglia favorendo la sua piena e responsabile partecipazione all'organizzazione produttiva dell'impresa agricola secondo gli obiettivi delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura attuata con la legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 2.

La conversione in affitto di cui all'articolo seguente si applica ai rapporti di mezzadria, mezzadria impropria, colonìa parziaria e assimilabile. Si applica pure ai contratti di mezzadria conclusi in violazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi i contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nonchè quelli di soccida parziaria e con conferimento di pascoli.

Art. 3.

I rapporti di cui all'articolo 2 vengono convertiti in contratto d'affitto a richiesta di una delle parti.

Il consenso di chi assume la nuova funzione imprenditoriale deve essere manifestato con accettazione scritta.

La conversione, di cui al presente articolo, può essere chiesta anche da un compo-

nente la famiglia del mezzadro, purchè sia designato dal titolare del contratto.

In ogni caso il richiedente deve avere la capacità lavorativa ritenuta sufficiente e deve essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

La conversione ha effetto con l'inizio consuetudinario della seconda annata agraria successiva alla data della richiesta.

Art. 4.

La trasformazione in affitto dei contratti, di cui all'articolo 2, può essere richiesta semprechè il fondo oggetto del contratto di riconversione sia o concorra a formare una unità produttiva autonoma ed idonea, per condizioni obiettive di redditività, a produrre un reddito adeguato al coltivatore, oppure si tratti di azienda ritenuta atta a svilupparsi secondo le condizioni previste dagli articoli 14 e 17 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

La trasformazione in effitto dei contratti, di cui all'articolo 2 della presente legge, non può essere richiesta se la famiglia di chi ha titolo per richiederla, e nella quale convive, è costituita da unità lavorative di età superiore ai 55 anni.

Art. 5.

Il nuovo contratto d'affitto è regolato dalle leggi, dai contratti collettivi e dalle consuetudini vigenti al momento della conversione, nonchè dalle clausole supplementari e particolari, consentite dalla legge, concordate tra le parti.

Art. 6.

Entro i primi due mesi dall'inizio consuetudinario dell'anno agrario in cui si instaura il nuovo rapporto dovrà essere redatto in contraddittorio uno stato di consistenza del fondo locato, previa sottoscrizione del contratto, di cui al precedente articolo 3. Trascorso inutilmente tale termine ed in caso di mancato accordo, la parte interessata può

presentare ricorso al pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile.

Il ricorso deve contenere, con ogni elemento utile:

1) il nome, il cognome, la residenza o domicilio o la dimora del titolare del diritto di proprietà; ove trattisi di persona giuridica, il ricorso deve contemplare la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale ed almeno tre confini.

Il pretore, entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso, con proprio decreto, fissa l'udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, disponendo che il ricorso o pedissequo decreto siano notificati alla controparte entro breve termine. In ogni caso l'udienza di comparizione dovrà avere luogo non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Il pretore, nella prima udienza, deve esperire ogni tentativo di conciliazione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 del codice di procedura civile. In difetto di bonario componimento, il pretore, ove lo ritenga opportuno, nomina un consulente tecnico, il quale, entro e non oltre 30 giorni dall'incarico, dovrà depositare l'elaborato peritale.

Il pretore, sulla scorta degli elementi raccolti, emette provvedimento di urgenza sul canone e sullo stato di consistenza e rimette le parti alla Sezione specializzata agraria competente per territorio.

Questa dichiarerà che il rapporto viene convertito in contratto di affitto regolato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, fisserà il canone definitivo e, in via arbitrale, quelle norme contrattuali in quanto indispensabili al caso concreto che la legge, i contratti collettivi e la consuetudine lasciano all'autonomia delle parti.

La proposta di conversione di cui all'articolo 3 può essere trascritta mediante annotazione nei registri immobiliari e comunque equivale a trascrizione legale se ha data certa.

Art. 7.

Se il concedente intende vendere le scorte vive o morte di sua spettanza, il mezzadro o il colono hanno diritto di prelazione nell'acquisto sulla base del valore di tali scorte indicato nello stato di consistenza ai sensi del precedente articolo 6.

La richiesta per l'esercizio di tale diritto deve essere avanzata per iscritto alla controparte da chi ne avesse interesse entro 8 giorni dalla data di conversione.

L'importo concordato o stabilito, nei termini di cui al presente articolo, deve essere versato contestualmente all'accordo fra le parti o entro dieci giorni dalla data di emissione del provvedimento d'urgenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, in dotazione del podere o del fondo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Art. 8.

Nelle aziende composte di più poderi o appezzamenti, la facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge può essere esercitata solo se i mezzadri o coloni, che si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 3 e 4 ed intendano chiedere la trasformazione del contratto in affitto, si associano in impresa e mantengano l'unità organizzativa della azienda e delle attrezzature.

All'impresa può partecipare il concedente.

Questi terreni condotti a mezzadria o colonìa, per i quali viene richiesta la conversione, devono soddisfare alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge.

In ogni caso tale nuovo complesso aziendale, tenendo conto delle unità lavorative in esso impegnate a tempo pieno, deve assicurare una media di produzione lorda vendibile *pro capite* non inferiore alla media della produzione lorda vendibile per addetto a tempo pieno dell'intera azienda mezzadrile o colonica preesistente.

Art. 9.

Il concedente che abbia apportato a sue spese accertate migliorie al proprio fondo prima dell'entrata in vigore della presente legge può, dopo i primi 5 anni dall'avvenuta trasformazione del contratto associativo, chiedere la risoluzione del contratto d'affitto, entro i 4 mesi successivi alla scadenza del quinto anno.

Tale facoltà può essere esercitata quando il fondo, nei cinque anni di conduzione in affitto o nei cinque anni antecedenti, abbia dato una produzione lorda totale tale da determinare un reddito da lavoro per il coltivatore di almeno il 50 per cento in più rispetto a quello dei lavoratori non agricoli della zona determinato ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sussistendo una delle condizioni di cui al precedente comma, nel caso che il proprietario ex concedente intenda vendere il fondo, l'affittuario, già mezzadro o colono, può esercitare il diritto di prelazione. Il proprietario ex concedente deve notificare per iscritto all'affittuario, già mezzadro o colono, la sua intenzione di vendere il fondo nonchè il prezzo richiesto.

Qualora l'affittuario non intenda acquistarlo e comunque non manifesti la sua volontà entro due mesi dalla richiesta scritta del proprietario, il contratto d'affitto è risolto di diritto.

Se l'affittuario ex mezzadro o colono intende comprare il fondo, usufruisce dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione e sviluppo della proprietà coltivatrice.

Art. 10.

I tecnici agricoli indicati nella legge 6 marzo 1968, n. 377, proprietari, usufruttuari enfiteuti o che abbiano comunque la disponibilità familiare di fondi a colonìa o mezzadria possono, ai termini della presente legge, chiedere di voler condurre direttamente l'azienda. In questo caso il contratto di mezzadria o colonìa è sciolto alla fine della seconda annata agraria successiva alla

data di richiesta avanzata al coltivatore del fondo.

I contratti d'affitto stipulati prima del 9 marzo 1971 s'intendono risolti, alla data di cui al precedente comma, se viene richiesto dal proprietario o da un suo discendente che siano tecnici agricoli di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 377.

All'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o colono viene in ogni caso riconosciuta un'indennità di cessazione del rapporto pari a 15 volte il canone d'affitto stabilito in base alla legge in vigore.

I tecnici agricoli di cui al presente articolo devono impegnarsi a condurre direttamente il fondo o podere, di cui sono entrati in possesso, per almeno 5 anni e a non venderlo per almeno 10 anni.

In caso di trasgressione della norma di cui al precedente comma, all'affittuario, mezzadro o colono preesistenti e ai loro legittimi eredi va riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 11.

I tecnici agricoli presenti o comunque utilizzati nelle aziende trasformate in affitto ai sensi della presente legge, passano alle dipendenze dei nuovi conduttori e non possono essere licenziati per almeno cinque anni.

Agli affittuari coltivatori diretti, che si associano tra loro per l'utilizzazione dei tecnici di cui sopra, possono essere concessi contributi nella misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 377.

Art. 12.

Il trattamento previdenziale già vigente per i mezzadri, coloni e coltivatori sarà mantenuto anche nel caso di trasformazione del contratto o di abbandono dell'attività. In ogni caso si applicano le disposizioni vigenti in materia anche con riferimento alle norme di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 13.

I contratti d'affitto stipulati prima del 9 marzo 1971 ed i rapporti di cui all'articolo 2 della presente legge s'intendono risolti dall'annata successiva alla data della richiesta purchè il richiedente proprietario o concedente abbia un reddito annuo globale accertato ai fini dell'imposta sulle persone fisiche inferiore a 3.000.000 di lire, s'impegni unitamente ai legittimi eredi a non vendere il fondo per 10 anni e per lo stesso periodo a condurlo direttamente, o attraverso un proprio discendente diretto, che abbia la capacità lavorativa sufficiente.

In caso di trasgressione della presente norma i proprietari del fondo in questione dovranno immediatamente versare al mezzadro o colono, che già conduceva il podere, o ai suoi legittimi eredi, una somma pari a 5 volte la produzione lorda vendibile sulla base del provvedimento del pretore competente ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

I proprietari di cui al presente articolo che hanno ottenuto a norma della presente legge la disponibilità dei propri terreni possono, dopo averli condotti direttamente per almeno 5 anni, cederli in affitto per almeno 15 anni agli organismi fondiari di cui all'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che sono autorizzati a corrispondere un canone d'affitto superiore del 40 per cento rispetto a quello stabilito in base alle leggi vigenti dagli organi competenti. In questo caso non si applicano le penalità previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

I contratti d'affitto stipulati prima del 9 marzo 1971 ed i rapporti di cui all'articolo 2 della presente legge si intendono risolti nei confronti del proprietario emigrato e successivamente rimpatriato, del proprietario che nel frattempo abbia acquisito nel proprio nucleo familiare una capacità lavorativa sufficiente a lavorare il podere e del mi-

nore di età che, entro sei mesi dall'acquisita maggiore età o emancipazione, manifesti la volontà di condurre direttamente il fondo.

Per avere la disponibilità dei propri terreni i richiedenti, che abbiano un reddito accertato ai fini dell'imposta sulle persone fisiche inferiore a 3.000.000 di lire, devono avanzare richiesta scritta al coltivatore del podere nonchè impegnarsi a lavorare direttamente il podere per almeno 5 anni e non vendere questo terreno per almeno 10 anni.

La risoluzione dei rapporti in essere ha effetto dall'inizio consuetudinario dell'annata agraria successiva, rispettivamente, all'accertato rimpatrio dell'emigrante, all'acquisita idonea capacità lavorativa del nucleo familiare del proprietario e al compimento della maggiore età o acquisizione della emancipazione da parte del minore.

I soggetti di cui al presente articolo possono, alla condizione ivi indicata, avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 15.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-*bis* della legge 4 agosto 1971, n. 592, le esenzioni fiscali s'intendono applicabili a favore di quei proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo inferiore a 10.000 lire e nei ruoli dell'imposta sulle persone fisiche dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a 3 milioni di lire.

Art. 16.

Gli organismi fondiari di cui all'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, allo scopo di favorire l'accorpamento dei terreni e la costituzione di aziende di cui all'articolo 4 della presente legge, possono rilevare in affitto per non meno di quindici anni i fondi disponibili sub-affittandoli immediatamente con contratto di uguale scadenza a coltivatori diretti in atto o tecnici agricoli,

accertati tali dall'ufficio comunale di collocamento ove risiede il richiedente, che dichiarino di voler condurre il terreno direttamente con la propria famiglia avente capacità lavorativa sufficiente.

In questi casi gli organismi fondiari sono autorizzati, in deroga a quanto disposto in materia dalle leggi vigenti, a corrispondere ai proprietari un canone d'affitto supplementare del 25 per cento rispetto a quello stabilito in base alle leggi vigenti dagli organi competenti.

Gli stessi organismi fondiari possono altresì acquistare, sempre per le finalità previste dal presente articolo, terreni agricoli con l'obbligo però di venderli, allo stesso prezzo d'acquisto, o affittarli per non meno di diciotto anni a coltivatori diretti o tecnici agricoli di cui al primo comma del presente articolo.

Se sui poderi o fondi messi a disposizione degli organismi fondiari per vendita o affitto insistono mezzadri, coloni o affittuari, questi, che devono essere nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 3 della presente legge, hanno nei confronti degli organismi fondiari diritto di prelazione per l'acquisto e priorità assoluta per l'ottenimento del fondo in sub-affitto, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 4 della presente legge.

I rapporti di affittanza, mezzadria o colonìa in essere sui terreni venduti o affittati, per non meno di diciotto anni, agli organismi fondiari di cui al presente articolo, s'intendono risolti alla fine consuetudinaria dell'annata agraria successiva alla data di comunicazione che l'organismo fondiario è tenuto a dare agli aventi interesse.

Chi, essendo imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, offre il proprio fondo all'organismo fondiario di cui all'articolo 39 della predetta legge — e questo lo ritiene podere non economicamente valido o non atto a svilupparsi ai sensi degli articoli 14 e 17 della medesima legge 9 maggio 1975, n. 153 — può ottenere un'indennità forfettaria se intende abbandonare l'attività agricola vendendo o affittando, per almeno diciotto anni, il fon-

do o podere all'organismo fondiario. La concessione di tale indennità è fatta a favore di tutte quelle unità della famiglia, utilizzate a tempo pieno nell'azienda per almeno cinque anni addietro, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i cinquantacinque anni, previo parere della Regione al cui Ispettorato provinciale va presentata la domanda degli interessati.

L'indennità di cui al precedente comma, che va a sommarsi a quelle eventualmente previste dalle altre leggi in vigore, è di lire 1.000.000 per il capo famiglia e di lire 500.000 per i componenti di cui al precedente comma.

Gli atti di compra-vendita e di affittanza di cui al presente articolo, stipulati con l'intervento degli organismi fondiari, godono di esenzione fiscale ai sensi delle vigenti norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Art. 17.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita agli organismi fondiari di cui all'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una commissione provinciale nominata dal presidente della Giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'ufficio tecnico erariale, della Camera di commercio, industria ed agricoltura e da un rappresentante designato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari terrieri e dei coltivatori diretti.

Art. 18.

Sono validi i contratti agrari ultranovennali, anche preliminari, con clausola miglioratariа, anche se stipulati in forma orale. La presente norma regola anche le situazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge, pur se è intervenuta sentenza passata in giudicato purchè non eseguita.

Art. 19.

In caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto resta fermo il diritto di recesso degli eredi dell'affittuario previsto dall'articolo 1627 del codice civile. Tale diritto non potrà essere esercitato dal locatore se il coniuge del defunto, un discendente o figlio adottivo o coniuge di costoro, designato dalla famiglia abbia la capacità e l'idoneità a sostituirlo.

Art. 20.

Le funzioni amministrative e gli accertamenti di cui agli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge sono attribuiti alle Regioni che, con propri provvedimenti, ne regoleranno la procedura.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti veriazioni di bilancio.

Art. 22.

Sono nulli gli accordi, i patti ed i contratti stipulati in frode alla presente legge che ha carattere inderogabile.